

NR. 522/2016 R.G.



**TRIBUNALE ORDINARIO DI GENOVA**  
**UNDICESIMA SEZIONE CIVILE - STRANIERI**

Nella persona del Presidente Dott. Francesco Mazza Galanti,  
ha pronunciato la seguente

**Ordinanza**

nella causa, n. 522/2016 R.G, promossa da: nato a Dealy (Senegal) il  
1.1991, difeso dall'Avv. Alessandra Ballerini ed elettivamente domiciliato in Genova, Salita  
Salvatore Viale n. 5/2 presso lo studio del difensore.

**MOTIVI DELLA DECISIONE**

Il ricorrente, cittadino del Senegal, ha proposto impugnazione avverso il provvedimento della Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Genova in data 12.10.2015, con il quale la Commissione ha respinto le sue domande di protezione internazionale e ha deciso per la non sussistenza dei presupposti per il rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari di cui all'art. 5 del D. Leg.vo n. 286/1998.

Il difensore del richiedente protezione, dopo aver formalizzato istanza finalizzata ad ottenere la rimessione in termini, ha chiesto: 1) in via principale la declaratoria in capo al ricorrente della protezione internazionale ai sensi della Convenzione di Ginevra del 28.7.1951 (ratificata dall'Italia con legge n. 722/1954 e dal relativo protocollo adottato a New York il 31 gennaio 1967); 2) in via subordinata, la declaratoria in capo al ricorrente della protezione sussidiaria per il fatto che, in caso di rientro nel paese di origine, egli correrebbe il rischio di subire un grave danno come definito dall'art. 14 del D. Leg.vo n. 251/2007; 3) in via di estremo subordine la declaratoria in ordine alla sussistenza dei motivi di cui all'art. 32, comma 3, del D. Leg.vo n. 25/2008, in relazione all'art. 5, comma 6, del D. Leg.vo n. 286/1998, con conseguente diritto al rilascio di un permesso di soggiorno per motivi umanitari anche ai sensi dell'art. 10, comma 3, della Costituzione.

Il Pubblico Ministero, cui gli atti sono stati regolarmente comunicati, non è intervenuto in giudizio, mentre la Commissione Territoriale, lo stesso giorno dell'udienza originariamente fissata, vale a dire il 22.6.2016, ha fatto pervenire una relazione, sottoscritta dal Presidente Coordinatore, nell'ambito della quale venivano esposte le ragioni per cui era stata respinta la richiesta di protezione internazionale formulata dal ricorrente. A tale relazione è stata allegato il verbale delle





cittadinanza e non può o, a causa di tale timore, non vuole avvalersi della protezione di tale Paese, oppure apolide che si trova fuori dal territorio nel quale aveva precedentemente la dimora abituale per le stesse ragioni succitate non può o, a causa di tale timore, non vuole farvi ritorno...". L'art. 7 del citato testo normativo esemplifica le forme che gli atti di persecuzione possono assumere precisando che gli atti di persecuzione (o la mancanza di persecuzione contro tali atti) devono: a) essere sufficientemente gravi, per loro natura o frequenza, da rappresentare una violazione grave dei diritti umani fondamentali; b) costituire la somma di diverse misure, tra cui la violazione dei diritti umani, il cui impatto sia sufficientemente grave da esercitare sulla persona un effetto analogo a quello di cui alla lettera a). L'art. 8, al fine del riconoscimento dello status di rifugiato, definisce i motivi della persecuzione.

Per quanto concerne la protezione sussidiaria - che deve essere riconosciuta al cittadino straniero che non possieda i requisiti per ottenere lo status di rifugiato, ma nei cui confronti sussistano fondati motivi di ritenere che, se ritornasse nel paese di origine (o, in caso di apolide, nel Paese in cui aveva precedentemente la dimora abituale) correrebbe un rischio effettivo di subire un grave danno e che non può, a causa di tale rischio, avvalersi della protezione di tale paese - l'art. 14 predefinisce i danni gravi che il ricorrente potrebbe subire, e precisa che sono considerati danni gravi: a) la condanna a morte o all'esecuzione della pena di morte; b) la tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante ai danni del richiedente nel suo paese di origine; c) la minaccia grave ed individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale.

In particolare l'art. 5 della citata normativa in materia, prevede che responsabili della persecuzione rilevante ai fini dello status di rifugiato, devono essere: 1) lo Stato; 2) i partiti o le organizzazioni che controllano lo Stato o una parte consistente del suo territorio; 3) soggetti non statuali se i responsabili di cui ai punti 1) e 2), comprese le organizzazioni internazionali, non possono o non vogliono fornire protezione.

Infine deve essere osservato che l'art. 3 del D. Leg.vo n. 251/2007, prevede che, qualora taluni elementi o aspetti delle dichiarazioni del richiedente la protezione internazionale non siano suffragati da prove, essi sono considerati veritieri quando l'autorità competente a decidere ritiene che: a) il richiedente ha compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda; b) tutti gli elementi pertinenti in suo possesso sono stati prodotti ed è stata fornita idonea motivazione dell'eventuale mancanza di altri elementi significativi; c) le dichiarazioni del richiedente siano da ritenersi coerenti, plausibili e non in contrasto con le informazioni generali e specifiche di cui si dispone relative al suo caso; d) egli abbia presentato la domanda di protezione internazionale il prima possibile, a meno che non dimostri di aver avuto un giustificato motivo per ritardarla; e) il richiedente, dai riscontri effettuati, sia in generale attendibile. In proposito, la Suprema Corte (si v.



in arg. ord. 9 gennaio – 4 aprile 2013 n. 8282), ha precisato che si tratta di uno scrutinio fondato su parametri normativi tipizzati e non sostituibili, tutti incentrati sulla verifica della buona fede soggettiva nella proposizione della domanda”, e che impongono una valutazione d’insieme della credibilità del cittadino straniero, fondata su un esame comparativo e complessivo degli elementi di affidabilità e di quelli critici. Del resto, la stessa Corte di legittimità aveva già da tempo precisato che in materia di riconoscimento dello “status” di rifugiato, i poteri istruttori officiosi prima della competente Commissione e poi del giudice, risultano rafforzati; in particolare, spetta al giudice cooperare nell’accertamento delle condizioni che consentono allo straniero di godere della protezione internazionale, acquisendo anche di ufficio le informazioni necessarie a conoscere l’ordinamento giuridico e la situazione politica del Paese di origine. In tale prospettiva la diligenza e la buona fede del richiedente si sostanziano in elementi di integrazione dell’insufficiente quadro probatorio, con un chiaro rivolgimento delle regole ordinarie sull’onere probatorio dettate dalla normativa codicistica vigente in Italia” (così Cass., SS.UU., 17.11.2008 n. 27310). Anche la giurisprudenza di merito, in ossequio a tali principi, ha avuto modo di sottolineare che la legge impone di considerare veritieri gli elementi delle dichiarazioni del richiedente la protezione internazionale non suffragati da prove, “allorché egli abbia compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda e le sue dichiarazioni siano coerenti e plausibili e non in contraddizione con le informazioni generali e specifiche pertinenti al suo caso di cui si dispone”.

Per quanto concerne il tema della protezione internazionale, sotto un profilo più generale, anche in risposta alla richiesta di “diritto all’asilo” formulata dal legale del ricorrente, è opportuno ricordare che, con la sentenza 26 giugno 2012 n. 18549, la Corte di Cassazione, ha dichiarato esplicitamente di superare l’orientamento espresso con i propri precedenti del 2005 e 2006 e, preso atto del contesto normativo costituito dal D. Leg.vo n. 19 novembre 2007 n. 251 (come si è detto attuativo della Direttiva 2004/83/CE) e dall’art. 5 del D.leg.vo 25 luglio 1998 n. 286 che assicura la protezione umanitaria, ha stabilito che il diritto di asilo di cui all’art. 10, comma 3 della Costituzione è oggi interamente attuato e regolato attraverso la previsione delle situazioni finali previste nei tre istituti costituiti dallo status di rifugiato, dalla protezione sussidiaria e dal diritto al rilascio di un permesso umanitario, e che non vi è più margine di residuale diretta applicazione del disposto costituzionale.

In via preliminare, va accolta l’eccezione sollevata dalla difesa in ordine alla inammissibilità delle produzioni provenienti dal Ministero dell’Interno e, segnatamente, dalla Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Torino, Sezione di Genova. Nella specie, pur non essendo stata effettuata alcuna costituzione in giudizio, trova applicazione l’art. 702 *bis*, commi 3 e 4, c.p.c., da cui si può ricavare che non solo il deposito della comparsa di costituzione ma anche la mera produzione dei documenti offerti “in comunicazione” deve avvenire non oltre



dieci giorni prima dell'udienza. Per completezza va tuttavia detto che, al di là del (già prodotto) verbale delle dichiarazioni rese in sede di audizione personale dall'odierno ricorrente, il documento pervenuto dalla Commissione si limita, da un lato, a riassumere la richiesta del NDIAYE e il quadro normativo di riferimento, dall'altro, ad esporre le ragioni per cui le sue richieste di protezione sono state respinte, venendo così, almeno in parte, reiterato il contenuto del provvedimento negativo emesso.

Venendo al caso di specie, la commissione territoriale ha respinto le richieste del ricorrente, considerando il suo racconto "illogico, confuso, contraddittorio, stereotipato e largamente inverosimile". Egli aveva dichiarato di avere colto il padre e la sorella nell'atto di un rapporto sessuale (in questa sede egli ha precisato che il padre stava "violentando" la sorella); era quindi scappato in un'altra città e si era preoccupato della sorte della sorella soltanto due mesi dopo quando l'aveva presa con sé e collocata presso un'amica della madre che si era dichiarata disponibile ad accoglierla. Evidenzia la Commissione che, pur avendo il dichiarante riferito di avere avuto paura del padre, egli non aveva fatto riferimento ad alcuna minaccia da parte del genitore. In proposito ha affermato di non avere più visto il padre che non aveva mai cercato di riprendere la figlia. In definitiva, al di là delle contraddizioni emerse, secondo la Commissione non erano emersi elementi sufficienti a fondare la domanda di status di rifugiato, non essendo credibile l'esistenza di un pericolo di vita. Dunque, in assenza di rischi di essere sottoposto a persecuzione per uno dei motivi indicati dalla Convenzione di Ginevra, non essendo inoltre la zona geografica di provenienza del richiedente protezione soggetta a "violenza indiscriminata" e, dunque, non esistendo il timore di subire un danno grave ai sensi dell'art. 14 del D. Leg.vo n. 251/2007, le domande proposte dovevano essere respinte.

Per completezza, va detto che la Commissione aveva riportato nella motivazione della decisione il fatto che il padre dell'odierno ricorrente aveva raccontato alla menzionata amica della madre che il figlio aveva aggredito un medico (quello presso il quale il genitore aveva condotto la figlia per interrompere la gravidanza frutto del rapporto incestuoso, dal quale lo stesso si era recato al fine di rimproverarlo per avere cercato di fare abortire la sorella); poiché il richiedente protezione aveva riferito che il dottore era morto (a seguito di un'aggressione da parte di terzi), nel provvedimento impugnato, si osserva che egli non aveva spiegato come questi, essendo deceduto, potesse averlo denunciato, dando peraltro atto che, in sede di lettura del verbale, era stato precisato che erano stati i parenti a denunciarlo. In proposito, in sede di audizione, il dichiarante aveva aggiunto che dopo il decesso del medico a seguito della menzionata aggressione, sebbene lui non c'entrasse nulla, poiché in precedenza il dottore era stato da lui minacciato, era nata un'indagine su di lui e la polizia lo stava cercando sospettandolo di avere commesso l'omicidio (tutte notizie anche queste a lui riferite dall'amica della madre, che le aveva apprese dal padre dell'odierno ricorrente



che si era rivolta a lei a mezzo telefono). Per questo era fuggito raggiungendo il Mali; dopo un percorso a piedi, aveva preso un autobus per Bamako e poi ancora un altro che lo aveva condotto in Burkina Faso; in tale paese aveva incontrato tre connazionali e con loro aveva raggiunto il Niger; dopo essere stato ospitato per più giorni a casa di un autista, si era recato in Libia alla ricerca di un lavoro; in questo paese però c'erano poche possibilità di svolgere attività lavorativa e, grazie all'aiuto economico offerto dall'amica della madre, aveva potuto partire alla volta dell'Europa e raggiungere l'Italia. A suo dire, la sorella aveva poi partorito ma il bambino non era sopravvissuto al parto.

Tutto ciò ricordato, anche tenuto conto delle più articolate dichiarazioni rese nel corso del presente procedimento, ritiene, invece, questo giudice che il racconto del richiedente sia adeguatamente articolato e preciso e che lo stesso abbia compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda e fornire tutti gli elementi pertinenti in suo possesso. L'interessato infatti, oltre ad avere tempestivamente presentato domanda di protezione internazionale, ha sostanzialmente riferito la stessa versione dei fatti, sia in sede di audizione amministrativa che in sede di audizione giudiziale ed in particolare nel corso della udienza avanti a questo Tribunale, è parso del tutto attendibile e credibile. Avuto riguardo alla giovane età del soggetto e alla sua verosimile dipendenza dal padre, non è inverosimile che egli sia fuggito per evitare la reazione del genitore sorpreso dal figlio in occasione del descritto rapporto incestuoso. Neppure è inverosimile che egli, nella situazione data, abbia atteso due mesi per occuparsi della sorella; in proposito il ricorrente ha spiegato che, grazie al colloquio con l'amica della madre, aveva trovato il coraggio per attivarsi, tornare nel suo paese, prendere con sé la sorella ed anche lamentarsi verbalmente con il dottore che la voleva sottoporre ad un'interruzione di gravidanza. Quanto all'ultima parte della vicenda, vale a dire l'aggressione e la morte del medico che si era occupato della sorella, e la successiva indagine della polizia che lo avrebbe cercato, il richiedente protezione, come da lui chiarito, si è limitato a dichiarare quanto gli aveva riferito l'amica della madre che aveva ricevuto tutte queste rivelazioni dal di lui padre. Egli ha peraltro precisato che ai timori per la reazione del padre si era aggiunta la paura per l'indagine che la polizia aveva in corso (ritenendo egli credibile quanto affermato dal genitore), e anche per le reazioni che i parenti del medico morto avrebbero potuto porre in essere nei suoi confronti credendolo responsabile dell'uccisione del loro congiunto.

In definitiva, si può affermare che le sue complessive dichiarazioni sono risultate coerenti, plausibili e neppure in contrasto con le informazioni generali di cui si può disporre in relazione al Senegal.

Prima di affrontare il merito del procedimento in esame, va ricordato che la difesa del ricorrente, con un ultimo motivo, ha sostenuto anche la nullità del provvedimento impugnato lamentando la violazione della vigente normativa che prevede la traduzione degli atti amministrativi in una lingua conosciuta dal diretto interessato. In relazione a tale aspetto, va osservato la doglianza in questione



non appare condivisibile in quanto la mancata traduzione del provvedimento della Commissione nella lingua natale del destinatario, come si ricava dall'ampiezza e dalla completezza degli argomenti difensivi esposti in ricorso, non ha minimamente leso il diritto di difesa del ricorrente.

Venendo al merito della decisione, va detto che il ricorrente ha nella sostanza confermato il tenore degli accadimenti già narrati in sede di audizione amministrativa (e la ricostruzione della sua personale vicenda umana migratoria), fornendo peraltro una serie di precisazioni che tenevano conto anche delle contestazioni che gli erano state rivolte dalla Commissione.

Tuttavia, pur dovendo essere ribadita la credibilità del richiedente, non ritiene il Tribunale che sussistano i presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato. I fatti esposti dal ricorrente non risultano, infatti, integrare il rischio di persecuzione diretta per motivi di razza, di religione, di nazionalità, di opinione politica o di appartenenza ad un particolare gruppo sociale, e neppure sussistono i presupposti per la protezione sussidiaria per le ragioni correttamente indicate dalla Commissione Territoriale. In proposito va sottolineato che, ai sensi dell'art. 14, lett. c) del D. Leg.vo n. 251/2007, per riconoscere la suddetta protezione sarebbe necessario potere affermare che in Senegal, in particolare nella zona di provenienza del ricorrente, esista una "violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato". Sul punto, in base alle Direttive Qualifiche e alla giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, va tenuto presente che: a) "i rischi a cui è esposta in generale la popolazione o una parte della popolazione di un paese, di norma, non costituiscono di per sé una minaccia individuale da definirsi come danno grave" (considerando 26 della Direttiva 2004/83/CE e considerando 35 della Direttiva 2011/95 UE); b) "la minaccia grave ed individuale alla vita o alla persona di un civile derivante da violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale" costituiscono "danno grave" ai fini del riconoscimento della protezione sussidiaria (lett. c) degli artt. 15 della Direttive sopra richiamate); c) "l'esistenza di una siffatta minaccia può essere considerata in via generale provata qualora il grado di violenza indiscriminata che caratterizza il conflitto armato in corso raggiunga un livello così elevato che sussistono fondati motivi per ritenere che un civile, rientrato nel Paese in questione o, se del caso, nella regione in questione, correrebbe per la sua sola presenza sul territorio, un rischio effettivo di subire la detta minaccia" (si v. Corte di Giustizia UE, 17 febbraio 2009); d) nell'ipotesi di conflitto armato interno (la cui esistenza si deve ammettere "quando le forze governative di uno Stato si scontrano con uno o più gruppi armati o quando due o più gruppi armati si scontrano tra loro") l'unico elemento rilevante ai fini dell'accertamento del diritto alla protezione risiede nel livello di violenza che ne deriva (si v. Corte di Giustizia UE, 30 gennaio 2014, Diakité). Nella pronuncia da ultimo citata, la Corte ha ricordato che "mentre nella proposta della Commissione che ha portato all'adozione della Direttiva la definizione di danno grave (...) prevedeva che la minaccia contro la vita, la sicurezza o la libertà del richiedente potesse configurarsi sia nell'ambito di un conflitto



armato, sia nell'ambito di violazioni sistematiche o generalizzate dei diritti dell'uomo, il legislatore dell'Unione ha invece optato per la codifica della sola ipotesi della minaccia alla vita o alla persona di un civile derivante da violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale” (punto 29). Ciò precisato, in conformità della giurisprudenza di questo Ufficio (si v. per tutte Trib. Genova, ord. 30 giugno 2016, a) si deve escludere che nel Senegal sussista una vera e propria situazione di conflitto armato come richiesto dalla normativa e dalla giurisprudenza richiamate.

Ritiene, peraltro, questo Ufficio che sussistano, ai sensi dell'art. 32, comma 3, del D. Leg.vo n. 25/2008, gli estremi per il riconoscimento della protezione umanitaria. E, infatti, secondo quanto affermato dalla Suprema Corte (si v. Cass. 1 luglio 2014, n. 22114), tale misura protettiva deve essere riconosciuta tutte le volte in cui sussiste una situazione di vulnerabilità da proteggere la quale può sussistere in presenza di “un quadro sintomatico di pericolosità per l'incolumità del richiedente, rappresentato dalla conservazione di un sistema di vendette private, sostanzialmente tollerato o non efficacemente contrastato” (così ad es. Cass., 27 ottobre 2015, n. 21903). Ne deriva che i comportamenti violenti che, verosimilmente, potrebbero venire posti in essere, in caso di rientro in patria del ricorrente, dal genitore o dai congiunti del medico vittima di un'aggressione con esito mortale, ben possono integrare quel timore per un “sistema di vendette” cui la Cassazione fa riferimento. In altre parole, in caso di ritorno nel suo paese, l'odierno ricorrente verserebbe in una situazione di particolare vulnerabilità idonea a pregiudicare la sua possibilità di esercitare i diritti fondamentali, non essendo prevedibile che egli possa ricevere protezione dalle forze di polizia locali.

Va, inoltre, considerato che il ricorrente ha dimostrato di aver intrapreso in Italia un significativo percorso di integrazione sociale, come emerge dai documenti prodotti, riuscendo tra l'altro a raggiungere in breve tempo una discreta conoscenza della lingua italiana, tanto da avere conseguito la licenza media.

Sussistendo la menzionata situazione meritevole di tutela umanitaria, conseguentemente, il provvedimento impugnato della Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Genova, deve essere annullato in tale parte e deve essere ordinata – ex art. 32 comma 3 del d. lgs. 2008/25 - la trasmissione degli atti al Questore per il rilascio del permesso di soggiorno ai sensi dell'art. 5, comma 6 del decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286.

La natura del provvedimento e la circostanza che la pubblica amministrazione non si è neppure costituita nel presente giudizio giustificano la integrale compensazione delle spese processuali.

P.Q.M.

annulla il provvedimento in data 12.10.2015 della Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Torino -Ufficio territoriale del Governo di Genova, nella parte in





cui dispone che "...non si ravvisano, inoltre, i presupposti per la richiesta del rilascio di un permesso di soggiorno per motivi umanitari ai sensi dell'art. 5 comma 6 del D. Lg.vo 25 luglio 1998 n. 286".

Ordina la trasmissione degli atti al Questore per il rilascio a \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_ (Senegal) il 18.10.1991 del permesso di soggiorno per motivi umanitari ai sensi dell'art. 5, comma 6 del decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286;

Respinge le altre domande.

Dichiara integralmente compensate tra le parti le spese della presente procedura.

Genova, 12 settembre 2016.

IL GIUDICE

Francesco Mazza Galanti

